STATUTO
DELLA
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

APPROVATO DALLA CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI
IN DATA 22 DICEMBRE 2014
CON DELIBERAZIONE N. 2\2014 REPERTORIO GENERALE

PREAMBOLO **4**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI **4**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI **4**
Articolo 1 - La Città metropolitana di Milano 4
Articolo 2 - Territorio 4
Articolo 3 - Obiettivi 5
Articolo 4 - Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità 5
Articolo 5 - Rapporti europei e internazionali 6
Articolo 6 - Gonfalone, stemma, sigillo, distintivo del Sindaco 6

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE **7**

Capo I - Partecipazione popolare **7**
Articolo 7 - Principi generali 7
Articolo 8 - Istruttoria pubblica 7
Articolo 9 - Istanze e petizioni 8
Articolo 10 - Deliberazioni di iniziativa popolare 8
Articolo 11 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo 8
Articolo 12 - Validità ed effetti del referendum 9
Articolo 13 - Il Collegio metropolitano dei garanti 9
Articolo 14 - Forum metropolitano della società civile e altre forme di consultazione 10
Articolo 15 - Difensore Civico Territoriale 10

Capo II - Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso **10**
Articolo 16 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti 10
Articolo 17 - Diritto di accesso 11

TITOLO III - ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA **11**
Articolo 18 - Organi 11
Articolo 19 - Sindaco metropolitano. Funzioni 11
Articolo 20 - Sindaco metropolitano. Elezione diretta 12
Articolo 21 - Vice Sindaco 12
Articolo 22 - Consiglieri delegati 12
Articolo 23 - Consiglio metropolitano 13
Articolo 24 - Elezione del Consiglio metropolitano 13
Articolo 25 - Competenze del Consiglio metropolitano 13
Articolo 26 - Consiglieri metropolitani 14
Articolo 27 - Conferenza metropolitana 14
Articolo 28 - Competenze della Conferenza metropolitana 15

TITOLO IV - ZONE OMOGENEE **15**
Articolo 29 - Articolazione del territorio in zone omogenee 15

TITOLO V - RAPPORTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI **16**
Articolo 30 - Rapporti con i comuni dell’area metropolitana e con le loro unioni 16
Articolo 31 - Accordi tra Città metropolitana e comuni esterni all’area metropolitana 16
Articolo 32 - Rapporti con la Regione 17

PARTE II - FUNZIONI **18**

Articolo 33 - Disposizioni generali 18
Articolo 34 - Il piano strategico 19
Articolo 35 - Efficacia del piano strategico 19
Articolo 36 - Pianificazione territoriale e ambientale 20
Articolo 37 - Altre funzioni in materia di governo del territorio 21
Articolo 38 - Mobilità 21

Articolo 39 - Reti di viabilità 22
Articolo 40 - Trasporto pubblico 22
Articolo 41 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale 23
Articolo 42 - Servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano 24
Articolo 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano 24
Articolo 44 - Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici 24
Articolo 45 - Funzioni di stazione appaltante 24
Articolo 46 - Sussidiarietà orizzontale nell'esercizio delle funzioni 25

PARTE III - ORGANIZZAZIONE 25

Articolo 47 - Principi generali di organizzazione 25
Articolo 48 - Personale 25
Articolo 49 - Responsabilità di indirizzo e di gestione 25
Articolo 50 - L'organizzazione 26
Articolo 51 - Il sistema di direzione 27
Articolo 52 - Il Segretario generale 27
Articolo 53 - Il conferimento degli incarichi 27
Articolo 54 - Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni 28
Articolo 55 - Trasparenza e accessibilità 28
Articolo 56 - La rendicontazione e la valutazione della performance 28
Articolo 57 - Organismi partecipati 28

PARTE IV - REVISIONE DELLO STATUTO 29

Articolo 58 - Procedimento di revisione 29

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 30

Articolo 59 - Clausola di stile 30
Articolo 60 - Disposizioni transitorie sull'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano 30
Articolo 61 - Condizioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano 30
Articolo 62 - Sindaco metropolitano di diritto 30
Articolo 63 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco 31
Articolo 64 - Elezione di secondo livello del Consiglio metropolitano 31
Articolo 65 - Durata della consiliatura 31
Articolo 66 - Prima formazione del piano strategico 31
Articolo 67 - Piano territoriale di coordinamento provinciale 31
Articolo 68 - Mobilità e trasporti 31
Articolo 69 - Altre disposizioni transitorie 32
Articolo 70 - Entrata in vigore 32

PREAMBOLO

La Città metropolitana di Milano si propone di esprimere il meglio della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni del proprio territorio, ognuno portatore di storie e tradizioni in un quadro integrato e policentrico che ne rispetti l'identità e ne valorizzi la partecipazione. Un contesto tra i più rilevanti a livello europeo e area strategica per l'intera Nazione, capace di generare sviluppo e attrarre risorse nella dimensione internazionale. Un'area che si impegna a vincere in maniera innovativa ed efficace la sfida della sostenibilità ambientale, attenta alla partecipazione democratica e alla qualità sociale e culturale della vita dei cittadini e delle comunità plurali che la caratterizzano. Una Città metropolitana che vuol fare della semplificazione amministrativa il proprio metodo di lavoro. Intorno a queste sfide si definisce il ruolo del nuovo ente e il nostro comune impegno politico e civile.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - La Città metropolitana di Milano

1. La Città metropolitana di Milano è ente territoriale autonomo, costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.

2. Nella Città metropolitana di Milano sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo articolo 2, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.

3. La Città metropolitana di Milano rappresenta le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi, ne coordina lo sviluppo e valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia singolarmente sia in forma associata, conformando la propria azione al principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.

Articolo 2 - Territorio

1. La Città metropolitana di Milano comprende il territorio dei seguenti comuni: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borro-

meo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

2. L'adesione alla Città metropolitana di Milano di comuni ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1 oppure la rinuncia di uno di questi non comporta la necessità di una apposita modifica statutaria e produce l'automatico inserimento o cancellazione del comune interessato nell'elenco di cui al comma 1.

3. La Città metropolitana di Milano, di seguito "Città metropolitana", ha sede istituzionale a Milano.

Articolo 3 – Obiettivi

1. La Città metropolitana persegue i seguenti obiettivi:

a) la felicità e il benessere della popolazione, la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione;

b) la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio nell'ottica di un posizionamento del contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale;

c) lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, delle diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori abilitanti del profilo originale del territorio metropolitano;

d) la realizzazione di un'amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo.

Articolo 4 - Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità

1. La Città metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, contrastando ogni forma di discriminazione.

2. La Città metropolitana valorizza il diritto di partecipazione politica e amministrativa della cittadinanza residente nel proprio territorio e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e delle persone provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che siano regolarmente soggiornanti nei comuni della Città metropolitana. Si impegna a garantire un'informazione completa e accessibile nei riguardi delle attività svolte direttamente o dalle istituzioni cui essa partecipa.

3. La Città metropolitana riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

4. La Città metropolitana favorisce la partecipazione e il confronto con le espressioni e le rappresentanze del mondo della cultura, delle religioni, del lavoro e dell'imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore.

5. La Città metropolitana riconosce, valorizza e garantisce condizioni di pari opportunità tra donne

e uomini, in ogni campo, adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo pari rappresentanza di entrambi i generi in tutti i propri organi e strutture amministrative, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti.

6. La Città metropolitana, conformemente alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, promuove azioni necessarie per realizzare i principi in essa contenuti, anche attraverso la costruzione di reti territoriali che coinvolgano sia soggetti pubblici che privati.

7. La Città Metropolitana promuove e garantisce l'applicazione e il rispetto di leggi e norme volte a tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità conformemente ai principi stabiliti dalla Convenzione ONU.

8. La Città metropolitana, in conformità alla convezione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconosce e promuove i diritti dei bambini e dei ragazzi, favorendone altresì la partecipazione alla vita collettiva.

9. La Città metropolitana promuove la cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata.

10. La Città metropolitana persegue i propri obiettivi istituzionali ispirando la sua azione al principio di leale collaborazione con gli altri enti territoriali, i Comuni, la Regione Lombardia, lo Stato e l'Unione europea.

Articolo 5 - Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Unione europea, anche promuovendo e coordinando idonee iniziative volte al perseguimento di tale obiettivo. Intrattiene altresì rapporti internazionali assumendo anche iniziative culturali e sociali di cooperazione internazionale.

2. A questo scopo la Città metropolitana si dota delle strutture necessarie e intrattiene rapporti istituzionali di collaborazione e confronto con le altre aree e città metropolitane. A tale fine:

a) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;

b) promuove e partecipa a forme di coordinamento tra le città e le aree metropolitane dell'Unione; contribuisce a costruire la rete internazionale delle Città metropolitane.

c) partecipa con proprie iniziative ai programmi dell'Unione europea, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, dotandosi di idonee strutture.

3. La Città metropolitana, considerando suo compito favorire la collaborazione e l'integrazione economica e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

Articolo 6 - Gonfalone, stemma, sigillo, distintivo del Sindaco

1. La Città metropolitana ha, quali segni distintivi, uno stemma e un gonfalone approvati dal Consiglio metropolitano.

2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Città metropolitana, fatta salva la facoltà di regolamentare l'autorizzazione all'uso dello stemma ad altri enti od associazioni operanti nel suo territorio.

3. La Città metropolitana ha un sigillo recante lo stemma.

4. Distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro, con gli stemmi della Repubblica e della Città metropolitana, da portarsi a tracolla.

5. L'esposizione del gonfalone è sempre accompagnata da quella della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione popolare

Articolo 7 - Principi generali

1. La Città metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, alle scelte dell'ente anche attraverso forme di consultazione diretta.

2. Gli strumenti di partecipazione popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta della Città metropolitana.

3. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dalla Città metropolitana e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.

4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie e a tutti gli altri istituti di cui al presente capo, tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana iscritti nelle liste elettorali, compresi gli appartenenti a Stati dell'Unione europea. Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che siano residenti nei comuni della Città metropolitana alla data di indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.

5. La Città metropolitana facilita la messa a punto e la sottoscrizione di proposte, quesiti referendari, petizioni ed istanze e il coinvolgimento dei cittadini nella fase di attuazione e monitoraggio delle decisioni assunte dall'Amministrazione in seguito ai suddetti processi.

6. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per un'adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte della Città metropolitana, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

Articolo 8 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. L'indizione dell'istruttoria è deliberata dal Consiglio metropolitano.

3. L'istruttoria è altresì indetta con le stesse modalità previste dall'articolo successivo concernente le deliberazioni di iniziativa popolare.

Articolo 9 - Istanze e petizioni

1. I cittadini possono rivolgere alla Città metropolitana:

a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;

b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.

2. Alle istanze o petizioni sottoscritte da almeno 1.000 cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente, nei termini di legge dalla data di verifica delle sottoscrizioni da parte dell'ente.

3. I cittadini sottoscrittori di una petizione, attraverso il primo firmatario, possono chiedere che essa venga iscritta all'ordine del giorno e dibattuta da un'apposita commissione del Consiglio metropolitano, entro 45 giorni dalla data di verifica delle sottoscrizioni da parte dell'ente.

Articolo 10 - Deliberazioni di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare, mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa, può essere esercitata da un numero di cittadini pari allo 0,5% dei residenti nei comuni facenti parte della Città metropolitana.

2. Il diritto di iniziativa di cui al comma precedente può essere esercitato anche dai comuni del territorio metropolitano, attraverso l'approvazione dello schema di deliberazione da parte di almeno sei Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nell'intera Città metropolitana.

3. Sulle proposte di iniziativa popolare il Consiglio metropolitano delibera entro 60 giorni dall'esito delle verifiche da parte dell'ente. La partecipazione dei promotori, delle associazioni e dei comitati di cittadini interessati dalla deliberazione alla procedura di adozione del provvedimento è garantita secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 11 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da almeno 1.000 firme autenticate di cittadini proponenti.

2. È indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta l'1,5% dei cittadini elettori ovvero un sesto dei comuni rappresentativi di un sesto della popolazione residente.

3. È indetto referendum propositivo su materie di competenza della Città metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.

4. È indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio metropolitano quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, dal 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della popolazione residente.

5. Per i referendum consultivi e propositivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, i promotori hanno a disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte del Collegio metropolitano dei garanti.

6. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;

b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni;

e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;

f) gli atti relativi al personale dell’ente;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei confronti di terzi;

h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;

i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.

Articolo 12 - Validità ed effetti del referendum

1. Il referendum propositivo o abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti che hanno partecipato all'ultima elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano. Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.

2. L'esito del referendum propositivo o abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio metropolitano è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum. Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.

3. A seguito di esito favorevole del referendum consultivo, il Consiglio metropolitano delibera sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica espressamente i motivi.

Articolo 13 - Il Collegio metropolitano dei garanti

1. Spetta al Collegio metropolitano dei garanti decidere sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e nelle modalità previste nello statuto e nel regolamento.

2. Il Collegio metropolitano dei garanti è composto da tre membri eletti dal Consiglio metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive. Elegge al suo interno, il proprio Presidente.

3. I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.

Articolo 14 - Forum metropolitano della società civile e altre forme di consultazione

1. Il Sindaco metropolitano convoca, almeno una volta l’anno, il Forum metropolitano della società civile.

2. Il Forum costituisce la sede di confronto ampio e plurale fra la Città metropolitana e la sua comunità locale, a partire dalle rappresentanze del mondo della cultura, del lavoro e dell’imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore soprattutto in relazione alle prospettive di sviluppo della Città metropolitana.

3. Al termine dei lavori del Forum è redatto un documento che può contenere proposte in merito alle linee di programmazione triennale della Città metropolitana e ai suoi periodici aggiornamenti.

4. Possono essere previste consulte e tavoli per affrontare temi di interesse dell'ente, che vedano il coinvolgimento di soggetti esterni all'ente.

5. Il Sindaco e il Consiglio metropolitano possono indire consultazioni pubbliche e altre forme di partecipazioni quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e bilanci partecipativi, attraverso strumenti digitali e non.

Articolo 15 - Difensore Civico Territoriale

1. È istituito nella Città Metropolitana il Difensore Civico Territoriale, con compiti di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese residenti nell'area metropolitana.

2. Il Difensore Civico Territoriale è eletto dal Consiglio metropolitano fra i cittadini che per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e adeguata competenza giuridico-amministrativa e che non versino nelle condizioni di inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per le Consigliere e i Consiglieri comunali e metropolitani. L'incarico di Difensore Civico Territoriale è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di amministratore e dirigente di Enti, Istituti, società e aziende a partecipazione pubblica.

3. Il Difensore Civico Territoriale dura in carica tre anni decorrenti dalla data della deliberazione di nomina e cessa dalla carica alla scadenza naturale dell'incarico o, anticipatamente, alla data di cessazione del Consiglio Metropolitano che lo ha nominato nonché per dimissioni, decadenza o revoca.

4. Il Difensore Civico Territoriale ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della struttura della Città Metropolitana senza alcuna preventiva autorizzazione. Gli uffici interpellati hanno l'obbligo di fornire al Difensore Civico Territoriale le informazioni, i documenti e i dati richiesti e di facilitare l'adempimento del suo compito.

5. Il Consiglio metropolitano con apposito regolamento disciplina le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.

Capo II – Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso

Articolo 16 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti

1. La Città Metropolitana assume la trasparenza come metodo di attuazione della propria azione di governo.

2. La trasparenza è accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività

della Città metropolitana, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

3. La Città metropolitana intrattiene le proprie relazioni con i cittadini e gli operatori interessati, garantendo la possibilità, per gli stessi, di accedere a molteplici fonti di dati sul proprio operato, in una logica di amministrazione trasparente. La Città metropolitana persegue una politica di miglioramento continuo della qualità dei dati e delle informazioni fornite alla cittadinanza, agli utenti e agli operatori interessati anche attraverso lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecnologiche avanzate. La Città metropolitana si conforma alle previsioni normative in materia di trasparenza per gli enti territoriali in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. A tal fine, i dati, le informazioni e i documenti della Città metropolitana e degli organismi da essa dipendenti o partecipati sono pubblicati nel sito informatico nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni di legge in vigore nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

6. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana in modo da garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.

Articolo 17 - Diritto di accesso

1. Tutti gli interessati hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività dell’ente, mediante accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Città metropolitana e degli organismi partecipati da essa dipendenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.

2. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare il diritto dei soggetti interessati ad accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'ente e delle istituzioni da esso dipendenti.

3. L'articolazione dell'URP, e più in generale delle attività d'informazione della Città metropolitana, tiene conto dei diversi destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

TITOLO III
ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Articolo 18 - Organi

1. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana.

Articolo 19 - Sindaco metropolitano. Funzioni

1. Il Sindaco metropolitano è il capo dell'amministrazione nonché il legale rappresentante dell’ente tranne nei casi in cui tale rappresentanza sia attribuita ai dirigenti per loro competenze gestionali. Assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio metropolitano, nonché delle funzioni di sua competenza, e specificatamente esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e ne attua gli indirizzi;

b) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;

c) sovrintende all'esecuzione degli atti;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche provvedendo all'esecuzione degli atti;

e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, i rendiconti annuali, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa;

f) definisce e attribuisce, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti gli incarichi dirigenziali di uffici e servizi dell'amministrazione metropolitana, la rappresentanza a stare in giudizio, nonché gli incarichi di collaborazione esterna;

g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni, sulla base di un apposito regolamento, formulato secondo gli indirizzi del Consiglio metropolitano che garantisca la più ampia partecipazione delle sue rappresentanze alla gestione e al controllo, assicurando, altresì, il ricorso agli strumenti ad evidenza pubblica;

h) può sottoporre all'attenzione del Consiglio metropolitano, quegli atti di propria competenza che ritenga di particolare rilievo per l'interesse del territorio metropolitano, qualora ne rinvenga la opportunità di condivisione.

2. Al Sindaco metropolitano spettano, inoltre, tutte le competenze non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana e che non spettino ai dirigenti.

3. Il Sindaco metropolitano può istituire uffici e staff di sua diretta collaborazione.

Articolo 20 - Sindaco metropolitano. Elezione diretta

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale.

Articolo 21 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco metropolitano può nominare, tra i componenti del Consiglio, il Vice Sindaco che svolge funzioni di supplenza del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

2. L'atto di nomina definisce le funzioni delegate al Vice Sindaco ed è comunicato immediatamente al Consiglio metropolitano.

3. Il Vice Sindaco è revocabile in ogni tempo.

Articolo 22 - Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano può conferire ad uno o più consiglieri metropolitani, deleghe anche temporanee per settori organici dell'amministrazione metropolitana, ovvero per specifici programmi e progetti. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano e comportano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Le deleghe conferite comportano l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il relativo potere di firma e possono essere revocate dal Sindaco metropolitano in ogni momento.

2. L'atto di delega, specificante le funzioni delegate, è immediatamente comunicato al Consiglio metropolitano.

3. Nel rispetto del principio di collegialità e allo scopo di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 1, il Sindaco metropolitano riunisce periodicamente il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati, anche al fine di definire le proposte da presentare al Consiglio metropolitano per l'attuazione dei programmi e per definire le priorità da perseguire.

Articolo 23 - Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo. In particolare il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente mediante delibere nonché mozioni e ordini del giorno diretti al Sindaco metropolitano. Il Consiglio metropolitano è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e dai Consiglieri.

3. Per il proprio funzionamento il Consiglio metropolitano adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che disciplina l'attività e l'organizzazione del Consiglio. Tale disciplina è assunta nel rispetto delle forme di garanzia e partecipazione.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento che ne disciplina il funzionamento può stabilire modalità telematiche per la partecipazione alle sedute. Il Consiglio metropolitano di norma si riunisce presso la sede istituzionale e può riunirsi anche presso altre sedi dell'area metropolitana.

5. Fatte salve diverse disposizioni di legge e del presente statuto, il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio metropolitano può avvalersi di commissioni costituite, al suo interno, con criterio proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Articolo 24 - Elezione del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio metropolitano.

Articolo 25 - Competenze del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano esercita le seguenti funzioni:

a) propone alla Conferenza metropolitana l'adozione e le modifiche allo statuto;

b) approva regolamenti, piani e programmi;

c) adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell'ente, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;

d) approva i bilanci di previsione annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell'ente, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa una volta acquisiti i pareri della Conferenza metropolitana;

e) approva gli accordi e le convenzioni tra i comuni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana, gli accordi di programma e le altre forme di collaborazione con la Regione Lombardia nonché con i comuni esterni alla Città metropolitana, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;

f) delibera l’istituzione e l’ordinamento dei tributi di competenza dell’ente, ivi compresi quelli di natura derivata; detta la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) delibera la costituzione o partecipazione della Città metropolitana a enti, consorzi, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali nonché su fidejussioni, messe in pegno e sull'acquisto e la vendita di partecipazioni azionarie e su modifiche statutarie e patti parasociali di organismi partecipati;

h) delibera l’organizzazione dei pubblici servizi, anche mediante l’affidamento in concessione dei medesimi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;

i) delibera la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;

l) delibera in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco metropolitano o dei dirigenti dell’ente;

m) delibera in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;

n) delibera in ordine allo svolgimento di istruttorie pubbliche;

o) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano.

p) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dalla Conferenza metropolitana.

Articolo 26 - Consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ha diritto di ottenere dagli uffici, dalle istituzioni metropolitane e dagli organismi partecipati dalla Città metropolitana, tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere nelle materie di competenza del Consiglio metropolitano. Può costituirsi in gruppi consiliari.

2. L’esercizio dei diritti previsti al comma 1 è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Articolo 27 - Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l’organo di rappresentanza dei comuni ricompresi nel territorio metropolitano e delle loro unioni.

2. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana. Per il proprio funzionamento essa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l’attività e l’organizzazione.

3. Fino al completamento del procedimento di adesione alla Città metropolitana, i comuni che abbiano attivato il relativo procedimento con delibera consiliare partecipano, in qualità di osservatori con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute e ai lavori della Conferenza metropolitana.

4. Partecipano altresì alla Conferenza metropolitana, in qualità di osservatori con diritto di parola e

senza diritto di voto, i Presidenti delle zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo.

5. La Conferenza è convocata dal Sindaco metropolitano almeno tre volte all'anno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del suo Vice, la Conferenza metropolitana è presieduta dal componente più anziano d'età tra i presenti. In caso di assenza o impedimento di un Sindaco facente parte della Conferenza metropolitana egli può essere sostituito dal proprio Vice Sindaco.

7. I componenti della Conferenza metropolitana possono essere consultati anche telematicamente per l'assunzione di pareri e opinioni.

Articolo 28 - Competenze della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è dotata di poteri propositivi e consultivi. Essa partecipa ai processi decisionali mediante la formulazione di proposte e l'espressione di pareri.

2. La Conferenza metropolitana, in particolare:

a) adotta o respinge lo statuto metropolitano e le sue modifiche, su proposta del Consiglio metropolitano, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

b) esprime parere sul piano strategico, sul piano territoriale metropolitano e sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

c) esprime parere vincolante in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, dotate di organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. La costituzione di dette zone territoriali omogenee può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima. La mancata intesa può essere superata con decisione assunta dalla Conferenza Metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) formula, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, parere obbligatorio in ordine agli accordi tra la Città metropolitana e i comuni non compresi nel territorio metropolitano;

e) esprime pareri non vincolanti sugli oggetti ad essa sottoposti.

f) avanza proposte al Consiglio metropolitano.

TITOLO IV
ZONE OMOGENEE

Articolo 29 - Articolazione del territorio in zone omogenee

1. Al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgi-

mento delle funzioni disciplinate nella successiva parte II, la Città metropolitana si articola in zone omogenee di ambito sovracomunale.

2. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

3. Le zone omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati. La Città metropolitana incentiva anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell'ambito delle zone omogenee.

4. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, previa intesa con la Regione Lombardia. In assenza di tale intesa è possibile, comunque, procedere all'istituzione delle zone omogenee in conformità al parere della Conferenza metropolitana adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. Le zone omogenee operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana.

6. Le zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo possono intrattenere rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con le zone omogenee limitrofe al comune capoluogo.

7. Le zone omogenee esprimono pareri obbligatori sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano, secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO V
RAPPORTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

Articolo 30 - Rapporti con i comuni dell'area metropolitana e con le loro unioni

1. La Città metropolitana stipula accordi e convenzioni e instaura altre forme di cooperazione e collaborazione coi comuni o con le unioni di comuni dell'area metropolitana ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Per le finalità indicate al comma precedente, il Sindaco metropolitano avvia e mantiene i contatti con i comuni o con le loro unioni.

3. Raggiunta l'intesa con i comuni e le unioni di comuni sulle ipotesi di accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione previste al comma 1, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano proposta di delibera finalizzata all'approvazione dell'intesa raggiunta. Il Consiglio metropolitano si pronuncia, a maggioranza assoluta, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio metropolitano della delibera prevista al comma precedente, il Sindaco metropolitano stipula gli accordi o le convenzioni o le altre forme di intesa necessarie, dandone tempestivamente notizia al Consiglio.

Articolo 31 - Accordi tra Città metropolitana e comuni esterni all'area metropolitana

1. La Città metropolitana stipula accordi e convenzioni con i comuni o con le unioni di comuni esterni al territorio metropolitano al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune inte-

resse o comunque connessi e integrati fra loro. Adotta, inoltre, strumenti e procedure finalizzate a garantire forme permanenti di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città metropolitana e dei comuni o con le unioni di comuni confinanti.

2. La Città metropolitana stipula con i comuni o con le unioni di comuni esterni al suo territorio accordi o intese finalizzate alla creazione di forme permanenti di reciproca consultazione.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni.

4. Gli accordi relativi all'istituzione di conferenze o altre forme organizzative permanenti di concertazione possono prevedere che esse si avvalgano indifferentemente di uffici, sedi o strutture di supporto della città o dei comuni esterni e, se ricompresi nell'accordo, anche di comuni interni al territorio metropolitano.

5. Il Sindaco, quando ritenga opportuno e nell'interesse della Città metropolitana stipulare accordi con comuni o con le unioni di comuni esterni al territorio metropolitano, presenta al Consiglio metropolitano motivata proposta, comunicata anche alla Conferenza metropolitana. Il Consiglio metropolitano si pronuncia sulla proposta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. Successivamente all'approvazione della proposta da parte del Consiglio, gli accordi vengono stipulati, fornendo tempestiva notizia al Consiglio.

Articolo 32 - Rapporti con la Regione

1. La Città metropolitana, nella consapevolezza di essere parte di un più vasto sistema territoriale metropolitano, favorisce la definizione con altri enti istituzionali di accordi di programma finalizzati all'attuazione di interventi e azioni anche ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano.

2. La Città metropolitana intende favorire l'attivazione di strumenti di confronto con la Regione Lombardia anche con riferimento a tematiche di interesse per il territorio metropolitano.

3. La Città metropolitana, anche su proposta di uno o più comuni, promuove altresì accordi di programma e altre forme di collaborazione con la Regione Lombardia, aventi per oggetto interventi nel suo territorio, compresa la realizzazione di opere pubbliche.

4. Raggiunta l'intesa con la Regione Lombardia sulle ipotesi di accordi ovvero sulle altre forme di collaborazione previste al comma 3, il Sindaco presenta al Consiglio metropolitano una proposta di delibera consiliare finalizzata all'approvazione dell'intesa raggiunta e provvede, inoltre, ad aggiornare il Consiglio metropolitano sull'evoluzione delle predette intese.

5. Il Consiglio metropolitano si pronuncia, a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

6. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio metropolitano della delibera prevista al comma precedente, il Sindaco stipula gli accordi o le altre forme di collaborazione, dandone tempestivamente notizia al Consiglio.

PARTE II
FUNZIONI

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. La Città metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) valorizzazione del sistema delle aree protette regionali e dei parchi di scala metropolitana intesi come un unico servizio collettivo, una rete infrastrutturale primaria del suo sistema sociale e territoriale. Per questo la Città metropolitana opera per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana interamente compresi nel perimetro, al fine di favorirne una gestione coordinata e di promuoverne le singole identità, l'ampliamento e il collegamento tra gli stessi, per creare un unico parco metropolitano. Per i parchi non interamente compresi nel proprio territorio, ma integrati nel sistema verde metropolitano, promuove forme di gestione coordinate;

f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio indicato alla lettera a);

g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

2. La Città metropolitana esercita inoltre:

a) le funzioni fondamentali delle province stabilite dall'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) le altre funzioni fondamentali che le sono attribuite dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione;

c) le funzioni che le sono attribuite nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) le ulteriori funzioni che le sono attribuite da altre leggi statali e regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. La Città metropolitana esercita altresì le specifiche funzioni che le vengano delegate, mediante convenzioni, dai comuni e dalle unioni di comuni e può delegare loro l'esercizio di proprie funzioni. Le deleghe sono regolate mediante convenzioni.

4. La Città metropolitana stabilisce mediante convenzioni con i comuni e le unioni di comuni forme e modalità con le quali avvalersi delle loro strutture per l'esercizio delle proprie funzioni e, viceversa, consentire ai comuni e alle unioni di comuni di avvalersi delle proprie strutture per l'esercizio delle loro funzioni.

5. La Città metropolitana esercita, inoltre, le azioni di controllo favorendo il coordinamento tra gli organismi preposti e il necessario scambio di informazioni.

6. Nell'ambito delle previsioni normative, la Città metropolitana può svolgere le attività di previsione, prevenzione, riduzione del rischio e dei danni in materia di Protezione Civile.

Articolo 34 - Il piano strategico

1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni della Relazione di inizio mandato del Sindaco metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale.

2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca.

3. Il piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

4. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere della Conferenza metropolitana.

5. La Città metropolitana si confronta, nell'elaborazione e nell'aggiornamento del piano strategico, con le autonomie funzionali, con le forze economico-sociali e gli operatori di settore, con le associazioni culturali e ambientaliste e, più in generale, con i cittadini sui quali il piano produce i suoi effetti, in particolare nel Forum metropolitano della società civile previsto all'art. 14.

6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana, con allegato il Documento unico di Programmazione nonché la Relazione previsionale programmatica, ferma restando la relativa disciplina di legge, è correlato nella sua impostazione al piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.

7. Il piano strategico viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 35 - Efficacia del piano strategico

1. Il piano strategico costituisce la cornice di riferimento generale dell'azione della Città metropolitana. Gli altri atti di pianificazione e gli atti di carattere generale della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni col piano strategico.

2. Il piano strategico costituisce altresì la cornice di riferimento per il coordinamento dell'azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio della Città metropolitana. Esso costituisce pertanto atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni di

comuni e delle zone omogenee.

3. Il Consiglio metropolitano promuove la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni per l'adozione, la revoca o la modificazione degli atti di loro competenza suscettibili di incidere negativamente sull'attuazione del piano strategico.

4. Il piano strategico costituisce la cornice di riferimento per il finanziamento delle azioni dei comuni da parte della Città metropolitana.

Articolo 36 - Pianificazione territoriale e ambientale

1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.

2. Il piano territoriale metropolitano, definito sulla base di un confronto e collaborazione con i comuni della Città metropolitana, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.

3. Il piano territoriale metropolitano inquadra, confronta e coordina la propria pianificazione a quella di interesse nazionale e regionale, nonché alle pianificazioni settoriali.

4. Il piano territoriale metropolitano orienta le politiche e le azioni dei comuni in materia di governo del territorio e ne promuove l'integrazione. Esso fissa altresì vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati secondo quanto previsto dallo stesso piano, con particolare riferimento a:

a) governo delle grandi funzioni e dei servizi di livello metropolitano;

b) programmazione infrastrutturale di livello metropolitano, che comprende anche le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture tecnologiche della comunità metropolitana;

c) politiche di rigenerazione urbana orientate sia alla tutela del suolo libero, anche attraverso l'ampliamento e il collegamento tra i parchi metropolitani, sia a una riqualificazione delle periferie dei centri urbani in una logica policentrica;

d) individuazione degli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell'agricoltura metropolitana e periurbana;

e) costruzione della rete ecologica metropolitana, governo delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani, promozione e riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

f) salvaguardia ambientale;

g) tutela dei beni paesistici;

h) assetto geologico, idrogeologico, sismico e prevenzione dei rischi;

i) analisi della domanda e programmazione dell'offerta di edilizia residenziale sociale;

l) perequazione, compensazione e incentivazione di scala territoriale, allo scopo di perseguire un'equilibrata distribuzione di vantaggi e svantaggi connessi agli interventi di sviluppo e trasfor-

mazione del territorio, anche attraverso strumenti di fiscalità intercomunale;

m) determinazione degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo legata al costo di costruzione limitatamente agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio previsti nel piano territoriale metropolitano.

5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, al fine di realizzare un regolamento edilizio tipo per l'intera area metropolitana, con l'obiettivo di produrre armonizzazione e semplificazione delle procedure.

6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite strumenti di co-pianificazione con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.

7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso il coordinamento e l'integrazione delle banche dati territoriali dei comuni facenti parte della Città metropolitana, partecipando e integrandosi con il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

8. Il piano territoriale viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 37 - Altre funzioni in materia di governo del territorio

1. La Città metropolitana esercita le altre funzioni in materia di governo del territorio e di beni paesaggistici già attribuite alla provincia e quelle che le sono attribuite ai sensi dell'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel rispetto della legislazione statale e regionale.

2. La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, anche attraverso la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.

Articolo 38 - Mobilità

1. La Città metropolitana afferma il diritto alla mobilità ed esercita le proprie funzioni in materia di mobilità in forma integrata, nell'ambito del piano territoriale metropolitano, in linea con gli indirizzi del piano strategico.

2. Il piano territoriale metropolitano definisce lo scenario infrastrutturale strategico di lungo periodo inerente le reti di trasporto di rilevanza metropolitana.

3. Il piano territoriale metropolitano definisce l'assetto infrastrutturale di interesse metropolitano di medio periodo, le cui previsioni hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale e di settore.

4. La Città metropolitana incentiva forme di integrazione della mobilità, promuovendo in particolare le differenti forme di mobilità dolce e sostenibile.

5. I progetti urbanistico-territoriali di rilevanza metropolitana, in accordo con il piano territoriale metropolitano, sono accompagnati in ogni caso da una valutazione dei problemi di mobilità e viabilità.

Articolo 39 - Reti di viabilità

1. La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete viaria di livello metropolitano, integrata con la programmazione del trasporto pubblico e le altre forme di mobilità dolce e sostenibile.

2. La Città metropolitana esercita i compiti di programmazione, manutenzione, gestione e controllo della rete viaria di propria competenza, comprensiva della sua classificazione, nonché di progettazione e realizzazione dei nuovi interventi.

Articolo 40 - Trasporto pubblico

1. La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in ambito metropolitano anche mediante le deleghe che le sono conferite dai comuni.

2. Allo scopo di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di trasporto pubblico, la Città metropolitana opera attraverso un'apposita agenzia per il trasporto pubblico competente per territorio, ai sensi della normativa nazionale e regionale. Ai fini dell'integrazione del servizio, l'agenzia si coordina con le altre agenzie regionali per il trasporto pubblico e con la regione Lombardia, in particolare ai fini dell'integrazione con il servizio ferroviario regionale.

3. La programmazione definisce le reti e i servizi di trasporto pubblico locale in accordo con il programma regionale della mobilità e dei trasporti e con il programma dei servizi ferroviari regionali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario, integrando servizi urbani e interurbani, garantendo il coordinamento di orari e frequenze e favorendo l'intermodalità;

b) garantire la qualità e l'efficienza dei servizi attraverso la loro razionalizzazione e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra modi differenti e concorrenti;

c) assicurare l'integrazione dei sistemi, sviluppando e attuando l'integrazione tariffaria, secondo criteri uniformi rispetto a tutto il territorio della Città metropolitana;

d) favorire la concorrenza tra i gestori del trasporto pubblico locale mediante la predisposizione dei documenti di gara, i contratti di servizio, l'aggiudicazione e il monitoraggio dei contratti.

4. La programmazione della Città metropolitana comprende inoltre:

a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino metropolitano;

b) l'offerta dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate;

c) le reti per le aree a domanda debole;

d) la definizione dei criteri d'accessibilità ai nodi di interscambio;

e) l'accessibilità e la fruibilità del servizio da parte delle persone con disabilità;

f) gli indirizzi per la programmazione da parte dei comuni degli interventi necessari al miglioramento dell'efficacia del trasporto pubblico locale;

g) la quantificazione delle risorse disponibili per la gestione del sistema e per gli investimenti necessari per attuare la programmazione;

h) le strategie di comunicazione e informazione.

5. Le altre funzioni inerenti la mobilità e il trasporto pubblico di ambito metropolitano sono disciplinate con appositi regolamenti, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alla Città metropolitana dalla normativa vigente, in particolare relativamente al rilascio delle autorizzazioni sul demanio metropolitano.

Articolo 41 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

1. La Città metropolitana promuove uno sviluppo economico e sociale equo e durevole, basato sui saperi, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione e l'inclusione sociale. In particolare la Città metropolitana si propone di:

a) consolidare la struttura produttiva, migliorando la competitività delle imprese esistenti, razionalizzando gli insediamenti e rafforzando la dotazione di infrastrutture e servizi;

b) promuovere nuove imprese, sostenendo l'innovazione tecnologica e sociale e mettendo in opera fattori precedentemente sottoutilizzati o espulsi dal processo produttivo;

c) dare impulso a politiche pubbliche finalizzate a rafforzare le connessioni del sistema economico metropolitano con i mercati mondiali e a potenziare le reti di relazioni locali con particolare riguardo alla più ampia messa a disposizione di reti e di trasmissione di dati;

d) promuovere l'attrazione di nuove attività economiche sul territorio metropolitano, anche individuando idonee opportunità insediative di rilevanza metropolitana;

e) favorire l'attrattività del territorio metropolitano, trasformando città e territorio in luoghi intelligenti, dinamici, inclusivi ed eco-compatibili;

f) valorizzare il ruolo della conoscenza, dell'alta formazione e della ricerca, anche sostenendo il sistema della ricerca universitaria dell'area metropolitana, allo scopo di attrarre e promuovere giovani talenti, sviluppare un ambiente culturale aperto, dinamico e ricco di relazioni, offrire soluzioni intelligenti in grado di rinnovare il sistema economico-urbano e migliorare la qualità di vita dei cittadini;

g) mettere a punto politiche attive del lavoro e favorire lo sviluppo del capitale umano, in quanto mezzo di promozione della crescita delle imprese, del benessere e della coesione sociale;

h) predisporre programmi e politiche volti a garantire a tutti i cittadini pari opportunità e pari condizioni per l'accesso ai servizi sociali di livello metropolitano;

i) promuovere una maggiore integrazione e coordinamento nell'ambito delle politiche socio-sanitarie, con l'obiettivo di rafforzarne la qualità media e l'efficacia, anche valorizzando il principio di "prossimità" nella prospettiva di un miglior adattamento degli interventi alle peculiarità dei diversi contesti locali;

l) favorire la semplificazione amministrativa, per incrementare l'efficienza complessiva del sistema socio-economico metropolitano.

2. Il piano strategico, tenendo conto delle politiche pubbliche europee, nazionali e regionali, determina gli obiettivi, graduati nel tempo, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che la Città metropolitana si propone di conseguire mediante la propria azione diretta nonché attraverso il coordinamento dell'azione delle altre amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali, delle forze economiche e sociali e di soggetti privati operanti in forma di impresa.

3. Il piano strategico individua gli specifici strumenti dell'azione della Città metropolitana per la promozione dello sviluppo economico e sociale e reca le opportune indicazioni da sviluppare nel piano territoriale metropolitano.

Articolo 42 - Servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano

1. Sono servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani.

2. In relazione ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, spettano alla Città metropolitana la pianificazione, la programmazione e l'organizzazione dei servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, salva diversa disposizione dell'ordinamento.

3. A tal fine la Città metropolitana stabilisce i principi e le regole di gestione ed erogazione dei servizi, ne definisce i modelli organizzativi e di controllo tenuto conto delle gestioni esistenti, cura i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi, determina i contenuti dei contratti di servizi.

4. La proprietà delle infrastrutture delle reti è pubblica.

5. La Città metropolitana riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. L'uso delle acque destinate al consumo umano è prioritario su tutti gli altri usi. Il servizio idrico integrato è di interesse generale e la Città metropolitana ne assicura il carattere pubblico orientato alla tutela della risorsa idrica per le generazioni future.

Articolo 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano

1. La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano in conformità all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La Città metropolitana concorre alla gestione dei servizi succedendo alla Provincia nella partecipazione alle società in house e alle società miste cui siano affidati direttamente servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

3. La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano anche mediante il coordinamento di società operative territoriali partecipate dai comuni e dalle unioni di comuni.

Articolo 44 - Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici

1. Per i servizi pubblici diversi da quelli di interesse generale di ambito metropolitano, compresi i servizi pubblici privi di rilevanza economica, la Città metropolitana, d'intesa con i comuni, verifica l'opportunità della strutturazione di sistemi coordinati e della correlativa gestione.

2. A tal fine la Città metropolitana definisce i principi e le regole per la gestione di tali servizi da parte dei comuni, gli ambiti territoriali omogenei per la loro gestione, i modelli organizzativi più adeguati, nonché gli strumenti di coordinamento e integrazione tra i soggetti gestori dei servizi.

Articolo 45 - Funzioni di stazione appaltante

1. La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata.

2. I comuni e le unioni di comuni possono anche affidare alla Città metropolitana, mediante convenzione, la predisposizione degli atti di gara e dei contratti, la responsabilità dei procedimenti

di evidenza pubblica, il monitoraggio dell'attuazione dei contratti e dei contratti di servizio.

Articolo 46 - Sussidiarietà orizzontale nell'esercizio delle funzioni

1. La Città metropolitana, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa di cittadine e cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, per lo svolgimento di attività di interesse generale, garantendone l'apporto e la partecipazione alla programmazione e realizzazione dei diversi interventi, progetti, servizi, con le modalità stabilite da apposito regolamento e dalle normative regionali.

PARTE III
ORGANIZZAZIONE

Articolo 47 - Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione della Città metropolitana si ispira ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, responsabilità, integrità, flessibilità, competenza, trasparenza e partecipazione.

2. Il modello organizzativo della Città metropolitana evolve dinamicamente, in relazione agli obiettivi del piano strategico e alle esigenze della sua attuazione, nonché in ragione dei bisogni da soddisfare ed in linea con l'esigenza di assicurare alle cittadine e ai cittadini elevati standard di prestazioni e servizi. Esso è modificato attraverso specifiche determinazioni pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana.

3. La Città metropolitana disciplina attraverso il regolamento di organizzazione le caratteristiche specifiche del proprio modello organizzativo.

Articolo 48 - Personale

1. Gli organi di direzione politica e amministrativa e i dipendenti della Città metropolitana ispirano il proprio comportamento ai principi di professionalità e onorabilità, assumendo come valori l'eticità, la lealtà, la professionalità, l'impegno e l'orientamento al risultato e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza.

2. I dipendenti della Città metropolitana assicurano il proprio contributo all'attuazione dei principi generali e delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione, così come esplicitati nel presente statuto e alle previsioni normative in materia di correttezza dei comportamenti nello spirito proprio di un servizio da rendere alla cittadinanza.

3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, la creazione di un clima di lavoro positivo e propositivo, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, il riconoscimento dei meriti e delle capacità distintive.

Articolo 49 - Responsabilità di indirizzo e di gestione

1. L'organizzazione della Città metropolitana si fonda sulla separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo strategico, proprie degli organi di governo, e le responsabilità di gestione,

proprie dei dirigenti.

2. Compete agli organi di governo la definizione della strategia della Città metropolitana attraverso l'approvazione del piano strategico metropolitano triennale, con aggiornamento annuale, e il successivo controllo sull'attuazione dello stesso.

3. I dirigenti della Città metropolitana svolgono un ruolo collaborativo e propositivo in sede di definizione della strategia e sono responsabili della relativa attuazione, mediante l'impiego efficiente delle risorse disponibili.

4. Organi di governo, dirigenti e personale amministrativo rispondono, ciascuno rispetto agli specifici ambiti di competenza, della qualità dell'azione della Città metropolitana e della relativa capacità di soddisfare i bisogni della cittadinanza.

Articolo 50 - L'organizzazione

1. L'organizzazione della Città metropolitana si fonda sulle seguenti caratteristiche fondamentali:

a) snellezza e semplificazione, attraverso il contenimento del numero di unità organizzative e dei livelli gerarchici, oltre che mediante una costante reingegnerizzazione delle procedure e dei processi di lavoro;

b) tempestività, attraverso regole e processi decisionali rapidi per l'adeguamento dell'assetto organizzativo in ragione dell'evoluzione dei bisogni, delle attività da svolgere e delle risorse disponibili;

c) flessibilità, attraverso il ricorso ad aggregazioni variabili e temporanee delle risorse umane e strumentali in ragione di specifici risultati da conseguire;

d) responsabilità, mediante la definizione di chiari ambiti di autonomia decisionale collegati ai risultati da produrre e la promozione di logiche diffuse di decentramento delle decisioni;

e) integrazione, attraverso lo sviluppo di logiche e sistemi di coordinamento interno, tali da assicurare l'unitarietà dell'azione e l'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso;

f) coordinamento di rete, mediante la costante ricerca di forme di collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a un miglior soddisfacimento dei bisogni;

g) orientamento all'utente, attraverso il continuo adeguamento di assetti e processi organizzativi, a partire dall'esigenza di migliorare la qualità dei servizi erogati e la capacità di interagire efficacemente con i destinatari della propria azione e con gli altri operatori interessati;

h) apertura, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza, degli utenti e degli altri operatori interessati;

i) innovatività, mediante un costante adeguamento di servizi, processi e tecnologie utilizzate.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina la tipologia di unità, permanenti e temporanee, nelle quali si articola la struttura organizzativa della Città metropolitana.

3. Il regolamento di organizzazione è approvato dal Consiglio metropolitano su proposta del Direttore generale.

4. L'assetto organizzativo e le relative modifiche, sono determinati dal Direttore generale, in attuazione dei principi enunciati nel presente statuto e in linea con le modalità operative definite dal regolamento di organizzazione.

Articolo 51 - Il sistema di direzione

1. La gestione della Città metropolitana è demandata ai seguenti ruoli professionali:

a) il Direttore generale, che ne rappresenta il vertice tecnico e risponde dei risultati dell'organizzazione nel suo complesso;

b) i dirigenti, responsabili di specifici ambiti di attività e dei risultati agli stessi riconducibili.

2. Il Direttore generale:

a) risponde della performance organizzativa della Città metropolitana;

b) costituisce ruolo di raccordo tra gli organi di governo e dirigenti;

c) fornisce supporto tecnico agli organi di governo, assicurando un'adeguata istruttoria delle decisioni e il rispetto della legalità;

d) coordina l'azione dei dirigenti, esercitando funzione di impulso e intervenendo in caso di loro inazione;

e) promuove lo sviluppo organizzativo e delle competenze della struttura nel suo insieme;

f) può assumere, su mandato degli organi di governo, la responsabilità diretta di attività o progetti specifici.

3. I dirigenti:

a) sono responsabili dello specifico ambito organizzativo loro affidato e del conseguente raggiungimento degli obiettivi;

b) assicurano la correttezza amministrativa e l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse assegnate;

c) rispondono dello sviluppo delle competenze e delle abilità dei propri collaboratori;

d) sono responsabili dell'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'ambito diretto in coerenza con il modello generale di organizzazione e in linea con l'evoluzione delle attività specifiche.

Articolo 52 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale, iscritto nell'apposito albo nazionale, garantisce la conformità degli atti alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Città metropolitana, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, ne cura la verbalizzazione. Svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.

Articolo 53 - Il conferimento degli incarichi

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Sindaco metropolitano, con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco metropolitano stesso. Il regolamento di organizzazione disciplina criteri di selezione del Direttore generale, in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di valutazione comparativa. L'incarico può essere rinnovato a seguito degli esiti positivi di un processo strutturato di valutazione dei risultati conseguiti e delle modalità di esercizio del ruolo.

2. Gli incarichi di dirigente sono conferiti dal Sindaco metropolitano, su proposta del Direttore

generale e a fronte della verifica dei requisiti di competenza ed esperienza professionale necessari a ricoprire il ruolo. Al fine di favorire un principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, gli stessi si intendono, di regola, rinnovabili una sola volta, a fronte di un processo strutturato di valutazione dei risultati conseguiti e delle modalità di esercizio del ruolo.

3. L'incarico di Segretario generale è conferito dal Sindaco metropolitano. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di scelta del Segretario generale, in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di selezione.

4. In caso di valutazione negativa delle prestazioni del Direttore generale, dei dirigenti, del Segretario generale, il Sindaco metropolitano può revocare anticipatamente l'incarico con atto motivato.

Articolo 54 - Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni

1. La Città metropolitana osserva le disposizioni normative previste per gli enti locali in materia di bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni.

2. La Città metropolitana disciplina le materie sopra indicate tramite il regolamento sul sistema di contabilità e dei controlli e le migliori pratiche di documentazione e gestionali adattate a tale scopo, anche attraverso la previsione di strumenti innovativi quali il "gender budgeting".

Articolo 55 - Trasparenza e accessibilità

1. La Città metropolitana intrattiene le proprie relazioni con i cittadini e gli operatori interessati secondo il principio di trasparenza, garantendo inoltre la possibilità, per gli stessi, di accedere a molteplici fonti di dati sul proprio operato, in una logica di amministrazione trasparente.

2. La Città metropolitana persegue una politica di miglioramento continuo della qualità dei dati e delle informazioni fornite alla cittadinanza, agli utenti e agli operatori interessati anche attraverso lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecnologiche avanzate.

3. La Città metropolitana si conforma alle previsioni normative in materia di trasparenza per gli enti territoriali.

Articolo 56 - La rendicontazione e la valutazione della performance

1. La performance organizzativa della Città metropolitana è misurata e valutata, da parte di un soggetto indipendente, annualmente e su base pluriennale.

2. I livelli di performance raggiunti, in termini quantitativi e qualitativi, sono monitorati costantemente e pubblicati nel sito informatico della Città metropolitana in modo chiaro, sintetico e immediatamente fruibile alla cittadinanza.

Articolo 57 - Organismi partecipati

1. Il Consiglio metropolitano, effettuata periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, stabilisce per quali organismi partecipati deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni, tenuto conto della congruenza delle finalità sociali con quelle istituzionali della Città metropolitana e dell'opportunità di conservare le partecipazioni in essere, in quanto funzionali alla prestazione ai cittadini di servizi pubblici alle

migliori possibili condizioni di efficienza e di economia. È garantita la pubblicità e la trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di ciascun ente controllato attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Città metropolitana, in modo che dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito, l'utente possa accedere senza effettuare operazioni aggiuntive ai contenuti di interesse, con particolare riguardo:

a) ai bilanci degli organismi partecipati relativi ai tre esercizi precedenti quello in corso e alle attinenti relazioni accompagnatorie;

b) ai compensi percepiti dai titolari di cariche amministrative e di controllo o di incarichi di rilievo, attualmente e nei tre anni precedenti.

2. La Città metropolitana, mediante deliberazione del Consiglio metropolitano, nel rispetto dell'ordinamento interno e dell'Unione europea, può costituire, partecipare e procedere alla riorganizzazione di società, aziende, enti e organismi di diversa natura le cui finalità siano coerenti con quelle istituzionali dell'ente, per la gestione di servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano e di servizi strumentali.

3. La Città metropolitana, in associazione o comunque in collaborazione con i comuni metropolitani, si dota di agenzie con lo scopo di:

a) produrre conoscenze e interpretazioni aggiornate dei fenomeni socio-economici e territoriali metropolitani e delle loro relazioni a scala globale;

b) organizzare e mettere a disposizione sistemi informativi territoriali aperti e integrati;

c) fornire supporto tecnico-scientifico ai processi di pianificazione e ai programmi/politiche di governo del territorio metropolitano in materia di governo del territorio, ambiente, infrastrutture e mobilità, promozione dello sviluppo economico-sociale, formazione e lavoro.

La delibera del Consiglio metropolitano deve essere corredata da un piano di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determini l'entità degli oneri a carico della Città metropolitana, stimi le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. L'esito dei controlli effettuati dagli uffici competenti della Città metropolitana sugli organismi partecipati sono comunicati al Consiglio metropolitano.

5. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo negli organismi partecipati dalla Città metropolitana, effettuata direttamente da quest'ultima o da parte del competente organo sociale, è disposta dal Sindaco metropolitano in osservanza degli indirizzi a tal fine espressi dal Consiglio metropolitano. Le candidature sono previamente sottoposte a una commissione di cinque esperti, nominata dal Consiglio metropolitano con la maggioranza dei tre quinti dei componenti e che dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio, la quale esamina le candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei.

PARTE IV
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 58 - Procedimento di revisione

1. Il presente statuto è sottoposto a revisione totale o parziale, qualora ne facciano richiesta: il Sindaco metropolitano, un terzo dei Consiglieri metropolitani, l'1,5% di cittadini elettori

regolarmente residenti nel territorio della Città di metropolitana o tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo dei comuni dell'area metropolitana.

2. La proposta di revisione è trasmessa al Consiglio metropolitano per la relativa discussione ed approvazione. La discussione sul progetto non può superare il termine di novanta giorni.

3. La Conferenza metropolitana adotta il progetto di revisione con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 – Clausola di stile

1. L'uso, nel presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici, è da intendersi riferito ad entrambi i generi, femminile e maschile, e risponde, soltanto, a esigenze di semplificazione del testo.

Articolo 60 - Disposizioni transitorie sull'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano

1. Fino all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano si applicano le disposizioni di cui alla presente parte V.

Articolo 61 - Condizioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano

1. L'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, con sistema elettorale determinato da legge statale, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la ripartizione del territorio metropolitano in zone omogenee secondo le previsioni del titolo IV del presente statuto;

b) la ripartizione del territorio del comune di Milano in zone dotate di autonomia amministrativa o, in alternativa, l'articolazione del territorio del comune di Milano in più comuni.

2. Il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, accerta, con deliberazione assunta a maggioranza dei propri componenti in carica, la piena sussistenza delle condizioni indicate al comma precedente.

3. In conseguenza della delibera di cui al comma 2, e qualora sia stata promulgata la legge elettorale, il Sindaco metropolitano fa istanza al Governo di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano.

Articolo 62 - Sindaco metropolitano di diritto

1. Il Sindaco del comune capoluogo è di diritto anche Sindaco della Città metropolitana fino al verificarsi delle condizioni previste dal presente statuto.

2. Nel periodo transitorio egli assume le funzioni di Sindaco metropolitano contestualmente alla sua proclamazione come Sindaco del comune capoluogo.

Articolo 63 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco metropolitano di diritto in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco metropolitano di diritto, ovvero qualora il Sindaco metropolitano cessi per qualunque motivo dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del capoluogo, il Vice Sindaco ne assume le funzioni sino all'elezione del nuovo Sindaco mentre il Consiglio metropolitano rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 64 - Elezione di secondo livello del Consiglio metropolitano

1. In via transitoria il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della Città metropolitana, secondo le modalità disciplinate dalla legge.

Articolo 65 - Durata della consiliatura

1. In caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco metropolitano, ovvero nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi per qualunque motivo dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del capoluogo si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del comune capoluogo.

Articolo 66 - Prima formazione del piano strategico

1. In prima attuazione del presente statuto, il piano strategico è adottato per il triennio 2016-2018, entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 67 - Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Fino alla formazione del piano territoriale della Città metropolitana resta in vigore il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013.

2. Fino all'adeguamento della legislazione regionale sul governo del territorio all'ordinamento della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni relative al piano territoriale di coordinamento provinciale si intendono riferite al piano della Città metropolitana.

Articolo 68 - Mobilità e trasporti

1. Fino all'adeguamento della legislazione regionale sul governo del territorio si osservano le disposizioni in tema di mobilità e viabilità poste dagli articoli 16 e 18 della legge regionale 11

marzo 2005 n. 12, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 69 - Altre disposizioni transitorie

1. La Città metropolitana utilizza lo stemma, il gonfalone e il sigillo della Provincia di Milano, sostituendo la denominazione di Provincia con quella di Città metropolitana.

2. Nell’ordinamento della Città metropolitana sono utilizzati i dati ufficiali più recenti dell’Istituto nazionale di statistica.

3. La Città metropolitana succede alla Provincia di Milano nelle partecipazioni in società, aziende, enti e organismi di diversa natura di cui risulta titolare.

4. Sino alla prima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, il referendum propositivo o abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti dell'ultima consultazione della Camera dei Deputati nei comuni facenti parte della Città metropolitana. Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.

Articolo 70 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, è affisso all’albo pretorio di tutti i comuni facenti parte della Città metropolitana ed è pubblicato nel sito informatico della Città metropolitana.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.